



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa,
riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Maria Concetta Belcastro	Presidente
Dott.ssa Song Damiani	Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1735/2018 R.G.

TRA

giusta procura in calce all'atto di citazione

- Attore -

E

COMUNE DI LAMEZIA TERME (c.f.
legale rappresentante

in persona del

e procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

LAMEZIA

S.P.A. (

che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla
comparsa di costituzione e risposta

- Convenuti -

OGGETTO: revoca di sindaco di società partecipata senza giusta causa
e risarcimento del danno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 13.12.2022, i
procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al
giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione,
concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il





deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Smeraldo Polopoli ha convenuto innanzi all'intestata Sezione Specializzata il Comune di Lamezia Terme e la Lamezia S.p.A. per sentir dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque l'inefficacia del decreto di revoca dalla carica di Presidente del Collegio sindacale della predetta società, adottato nei propri confronti dai Commissari Straordinari del Comune di Lamezia Terme, con decreto n. 12 del 27.12.2017, senza la previa sottoposizione all'approvazione giudiziale prescritta dall'art. 2400, comma 2, c.c. e, in ogni caso, in assenza di una giusta causa e, conseguentemente, per ottenere la condanna del predetto Comune, o in alternativa della Lamezia ovvero di entrambi i convenuti in solido, alla sua reimmissione nell'esercizio delle funzioni ovvero in subordine la condanna al risarcimento, in proprio favore, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto dell'ingiusta revoca, *sub specie* di emolumenti, compensi e indennità non percepiti dalla rimozione fino alla naturale scadenza dell'incarico e di danno all'immagine.

In particolare, a sostegno delle proprie domande, l'attore ha esposto:

- di essere stato nominato, con decreto n. 22 dell'11 novembre 2016 dall'allora Sindaco di Lamezia Terme, Presidente del Collegio Sindacale della Lamezia S.p.A., società a totale capitale pubblico di cui il predetto Comune di Lamezia Terme è azionista di maggioranza;
- che la designazione era avvenuta ai sensi dell'art. 19, comma 6, dello Statuto societario, in base al quale: «*Due sindaci effettivi, di cui uno indicato quale presidente del collegio, sono nominati dal Comune di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 2449 del codice civile*»;
- che, a norma dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, sarebbe dovuto restare in carica per la durata di tre esercizi, e precisamente fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio, vale a dire il 2019;
- che, con decreto n. 12 del 27.12.2017, la Commissione Straordinaria, subentrata nella gestione del Comune lametino a seguito dello scioglimento dell'organo consiliare disposto con D.P.R. del 24 novembre 2017 ai sensi dell'art. 143 t.u.e.l., revocava dall'incarico il deducente dott. Polopoli, come pure gli altri sindaci nominati dalla precedente amministrazione, comunicando altresì l'avvio del procedimento volto alla designazione dei nuovi componenti in sostituzione di quelli rimossi.

Si sono costituiti regolarmente in giudizio, con distinte comparse di risposta, sia il Comune di Lamezia Terme, che la società Lamezia entrambi eccependo, in via preliminare, il difetto di





giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, e chiedendo il rigetto della domanda attorea in ragione della presunta inammissibilità ed improponibilità ovvero, in subordine, per l'asserita infondatezza nel merito.

In particolare, i convenuti hanno sostenuto la legittimità del provvedimento di revoca adottato dalla Commissione straordinaria, in virtù del disposto contenuto nell'art. 50, comma 8, t.u.e.l. e del carattere fiduciario di tutte le nomine dei rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti di competenza del Sindaco o del Presidente della Provincia, da cui conseguirebbe - in tesi - che la cessazione del mandato del Sindaco per effetto dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 t.u.e.l. comporterebbe la decadenza automatica *ex lege* di tutte le cariche.

Sempre secondo le tesi difensive dei convenuti, il provvedimento di revoca oggetto di causa costituirebbe esercizio di un potere autoritativo vincolato, da compiersi entro quarantacinque giorni dall'insediamento, pena l'intervento sostitutivo dell'Autorità di controllo (ex art. 50, co. 9, t.u.e.l.), con quel che ne consegue in punto di giurisdizione (spettante al giudice amministrativo e non al giudice ordinario) e di inapplicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dall'art. 2400 c.c. (che presuppone una giusta causa e l'approvazione del Tribunale).

È stata, invece, oggetto di contestazione da parte del solo Comune di Lamezia Terme la richiesta attorea di reintegrazione nella carica, sul presupposto che, essendo ormai cessato *ope legis* dalla carica, l'attore non potrebbe vantare alcun diritto alla reintegrazione in forma specifica.

Infine, il Comune di Lamezia Terme ha eccepito il proprio difetto di legittimazione sostanziale passiva rispetto alla domanda di risarcimento, deducendo che, essendo il collegio sindacale un organo della società, nessuna pretesa può essere azionata direttamente nei confronti del Comune medesimo, dal momento che una quanto mai ipotetica lesione della posizione giuridica di parte attrice sarebbe giuridicamente imputabile esclusivamente in capo alla società e non già al socio.

Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di compiere atti di istruzione, il Giudice istruttore ha fatto precisare le conclusioni e ha rimesso la decisione al Collegio.

2. Ciò premesso, in via pregiudiziale va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia in esame.

In materia di controversie societarie relative a società a partecipazione pubblica, con riguardo in particolare all'esercizio delle prerogative attribuite al socio pubblico, e ancor più segnatamente dei suoi poteri di nomina e revoca degli amministratori e sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, possono dirsi ormai acquisiti i seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr.,





tra molte, Cass. S.U. n. 4989/1995; n. 7799/2005; n. 30167/2011; n. 1237/2015; n. 19676/2016; n. 24591/2016; n. 21299/2017; n. 16335/2019; n. 29078/2019), oltre che del Consiglio di Stato (cfr. Ad. Plen. 3 giugno 2011, n. 10), cui questo Collegio intende dare continuità.

Una società non muta la sua natura di soggetto privato sol perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale; il rapporto fra società ed ente pubblico è in altri termini di assoluta autonomia, non essendo consentito all'ente di incidere unilateralmente sul suo svolgimento e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società.

L'ente pubblico, quando nomina e revoca gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza della società, non esercita un potere a titolo proprio, ma esercita l'ordinario potere dell'assemblea, ad essa surrogandosi, quale organo della società, per autorizzazione della legge o dello statuto.

L'amministratore e il sindaco o il componente del consiglio di sorveglianza di designazione pubblica non è soggetto agli ordini dell'ente nominante ed anzi, per testuale previsione del codice civile (art. 2449 c.c.), ha i medesimi diritti ed i medesimi obblighi dei membri di nomina assembleare.

Ai sensi dell'art. 2449, 1° co. c.c., la facoltà di compimento di tali atti deve essere conferita al socio pubblico dallo statuto, cioè da un atto fondamentale di natura negoziale e, con l'abrogazione dell'art. 2450 c.c. - a norma del quale la legge o lo statuto potevano attribuire la nomina e la revoca ad un ente pubblico estraneo al capitale sociale - è stato posto in chiaro che gli atti in questione competono all'ente pubblico *uti socius*, e dunque *iure privatorum* e non *iure imperii*.

L'inquadramento privatistico delle società in mano pubblica, col relativo assoggettamento alla giurisdizione ordinaria, emerge dall'art. 6 della L. n. 145 del 2002, dall'art. 1 del d. lgs. n. 6 del 2003, dall'art. 4, co. 13, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla L. n. 135 del 2012 e dall'art. 1, co. 3, del d. lgs. n. 175 del 2016 (a tenore del quale, per tutto quanto non espressamente derogato, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme sulle società contenute nel codice civile).

Sulla scorta delle suddette premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la decisione n. 16335 del 18 giugno 2019, hanno ulteriormente chiarito che anche il provvedimento di revoca emesso ai sensi dell'art. 50, 8° e 9° comma, t.u.e.l. attiene pur sempre ad una situazione giuridica successiva alla costituzione della società, ed essendo idoneo ad incidere internamente sulla struttura societaria, va ritenuto espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all'ente pubblico





uti socius, che il Sindaco esercita in conformità degli indirizzi, di natura politico-amministrativa stabiliti dal consiglio (col corollario, che ne discende, che il rapporto controverso resta nella titolarità della società, unico soggetto tenuto a rispondere dell'eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall'illegittimità del provvedimento medesimo): *“La connotazione societaria "interna" dell'atto, attraverso il quale il Sindaco si fa portatore della volontà del Comune di procedere alla sostituzione degli amministratori della partecipata, conduce dunque a interpretare i richiamati commi 8 e 9 dell'art. 50 t.u.e.l. quali norme etero-integrative dell'art. 2449 c.c., che, nei limiti temporali previsti, consentono all'ente pubblico, in deroga alla previsione statutaria di durata minima dell'incarico, di revocare i componenti dell'organo di gestione in precedenza nominati”*.

In conclusione, quindi, l'unitarietà del diritto sostanziale applicabile costituisce ulteriore conferma della unitaria individuazione del giudice competente a decidere la controversia relativa alla revoca, che non può che essere il giudice ordinario, anche quando si dibatte della legittimità dell'atto emesso ai sensi dell'art. 50, 8° e 9° comma, t.u.e.l., di revoca degli amministratori e sindaci di una società partecipata dall'ente locale.

3. Passando all'esame nel merito, occorre svolgere qualche considerazione preliminare sulla disciplina applicabile alle revoche dei sindaci ex art. 2449 c.c. e, in specie, sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2400 c.c.

Al riguardo, va osservato, innanzitutto, che l'art. 2449 c.c. non contiene una deroga espressa alla disciplina delineata dal secondo comma dell'art. 2400 c.c. Quest'ultima norma, pertanto, ed in assenza di dati contrari, ben può essere ritenuta applicabile anche alle ipotesi di revoca dei sindaci di società partecipate da enti pubblici, con la conseguenza che pure per siffatta revoca devono ritenersi operanti il limite della “giusta causa” e la necessità di approvazione da parte del Tribunale (in termini, Trib. Palermo, Sezione Spec. Impr., 13 febbraio 2013).

E' vero che, secondo certa giurisprudenza di merito (Trib. Bologna 5 giugno 2001), il decreto con il quale il rappresentante di un ente pubblico ha revocato i sindaci di una società per azioni in forza del potere derivantegli a norma dell'art. 2449 c.c. e dallo statuto non sarebbe soggetto all'approvazione del Tribunale prevista dall'art. 2400 c.c.

Tuttavia, è preferibile ritenere che dall'inquadramento privatistico delle società in mano pubblica sopra evidenziato discenda, non soltanto la giurisdizione del giudice ordinario, ma anche, tra le altre cose, l'applicabilità dell'art. 2400 c.c. nella sua interezza, a salvaguardia dell'indipendenza dei sindaci anche nei confronti degli enti pubblici e dell'esigenza di tutela delle minoranze.





Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle società partecipate (d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175), la questione potrebbe eventualmente continuare a porsi solo per le società pubbliche alle quali non si applica il testo unico - cioè a quelle società partecipate da soci non rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, d. lgs. 30.03.2001, n. 165 - in quanto l'art. 9, comma 7, dello stesso t.u. prevede espressamente l'applicazione della disciplina in questione.

3.1. In considerazione del fatto che nel caso di specie l'azionista della società partecipata è un ente pubblico locale, gli artt. 2400 e 2449 c.c. devono poi essere coordinati con le ulteriori regole che disciplinano la nomina e la revoca dei propri rappresentanti da parte degli enti locali.

Il riferimento è all'art. 50, commi 8 e 9, t.u.e.l., norma espressamente richiamata nel provvedimento di revoca *sub iudice*, secondo cui *“sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136”*.

Secondo una parte della giurisprudenza di merito ordinaria (Trib. Palermo decr. 13.02.2013 cit.), ma anche amministrativa (T.A.R. Trentino Alto Adige - Trento, 12 luglio 2007, n. 131), in virtù della norma citata la revoca dei membri del collegio sindacale nominati dall'ente locale azionista della società partecipata è legittima ogniqualvolta la persona nominata non ha garantito una gestione coerente con gli indirizzi di politica amministrativa del comune di cui il designato costituisce espressione. La cessazione dell'incarico sarebbe, quindi, comunque collegata ad elementi (l'attività svolta dal nominato e la motivazione del provvedimento di revoca) suscettibili di una qualche forma di “controllo esterno”.

In conformità a questo indirizzo, è stato ritenuto che *“l'atto di revoca esercitato dal Sindaco, pur nell'ambito della potestà riconosciutagli dai più volte richiamati commi 8 e 9 dell'art. 50 TUEL, non può giungere a comprimere, per cause politiche ed estranee alla sfera soggettiva dei componenti dell'organo di gestione, l'aspettativa di costoro di portare a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite nell'interesse della società e di effettuare scelte organizzative nell'interesse dell'impresa, orientate pur sempre nel rispetto dei principi di concorrenzialità ed efficienza; con la conseguenza che l'atto, se, come nel caso di specie, non motivato da ragioni che esplicitino le eventuali carenze dimostrate dagli amministratori nell'espletamento dei loro compiti o la loro incapacità di mutare indirizzo secondo le nuove linee*





indicate dall'ente, non risulta sorretto da giusta causa” (Corte d’App. Milano, 5 aprile 2016, n. 1299).

Tuttavia, secondo altro orientamento, sposato anche dalle citate Sezioni Unite n. 16335 del 2019, la previsione di cui all’art. 50, commi 8 e 9, t.u.e.l. integra *ex se* una giusta causa oggettiva di revoca (degli amministratori, nel caso specifico): *“Depone in tal senso, in primo luogo, la necessità di connotare di una propria, autonoma rilevanza le norme di cui si discute, che risulterebbero inutiliter datae qualora anche la potestà del Sindaco di revoca e di nomina degli amministratori, da esercitare entro il breve termine di 45 giorni dall’insediamento, dovesse essere sorretta da una motivazione atta a giustificarla: per un verso è infatti evidente che, in caso di inadempimento, o di inesatto adempimento, degli amministratori al mandato loro conferito, il provvedimento di revoca potrebbe parimenti essere adottato dall’ente comunale-socio, secondo le previste regole statutarie e assembleari, prima dell’ordinaria scadenza dell’incarico; per altro verso, non è seriamente ipotizzabile che, nel brevissimo arco temporale a disposizione del Sindaco, questi sia in grado non solo di verificare la professionalità tecnica degli amministratori in carica, ma persino di prevederne la futura incapacità gestionale. (...) Come è già stato correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito, non appare per altro verso giustificato introdurre una distinzione fra nomina, contraddistinta dall’intuitus personae (ovvero dalla fiducia riposta nei nominati di saper corrispondere all’interesse pubblico come percepito dalla maggioranza che lo esprime), e revoca, ritenendo che solo quest’ultima debba essere ancorata al diverso criterio della continuità della gestione societaria (se, ovviamente, correttamente condotta): la revoca, che altro non è che la condizione indispensabile per poter procedere ad una nuova nomina, deve, per contro, ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, onde evitare che la nuova maggioranza politica sia vincolata dalla scelta non condivisa compiuta da quella precedente”* (S.U. n. 16335/2019).

3.2. Le citate Sezioni Unite hanno quindi ritenuto, nel contesto delle società partecipate, che il cambio di maggioranza politica dell’ente pubblico socio che li aveva nominati giustifichi la rimozione degli amministratori.

Il principio non è andato esente da critiche in dottrina da parte di chi ha sostenuto l’incompatibilità del cd. *spoil system* con l’evoluzione in senso privatistico delle società partecipate, osservando che, se, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del T.U. delle società partecipate, le uniche deroghe ammissibili rispetto alla disciplina societaria generale sono solo quelle contenute in specifiche previsioni del testo unico, le deroghe contenute in





diverse e precedenti disposizioni legislative - compresa, quindi, quella di cui all'art. 50, commi 8 e 9, t.u.e.l. - saranno inammissibili.

Non può sottacersi, inoltre, che il principio affermato dalle citate Sezioni Unite sembra essere stato in qualche misura disapplicato anche dalla successiva sentenza della Prima Sezione della Cassazione n. 21495 del 2020 che, investita dell'esame di questioni di carattere prevalentemente processuale, solo incidentalmente si è soffermata sul tema in esame, confermando le decisioni di primo e secondo grado che avevano ritenuto che il cambio di maggioranza politica dell'ente pubblico socio non giustifica, di per sé, la revoca degli amministratori di una società quotata in borsa, a meno che non ne determini la paralisi organizzativa.

In ogni caso, in questa sede l'indagine deve essere approfondita alla luce della circostanza che la fattispecie è nel caso concreto riferita al Presidente del Collegio Sindacale di una società partecipata.

Occorre allora chiedersi se il meccanismo dello *spoil system* tipizzato dall'art. 50, comma 8, t.u.e.l. possa astrattamente operare in via generalizzata per tutti i membri degli organi sociali e, quindi, anche nei confronti dei componenti del collegio sindacale, ovvero se nei confronti di questi ultimi siano ravvisabili argomenti ulteriori per escludere l'ammissibilità di una siffatta causa di revoca (precisando sin da ora che, ove si desse risposta positiva al problema posto, allora si dovrebbe concludere che la revoca del sindaco disposta ai sensi dell'art. 50, comma 8, t.u.e.l., essendo assistita da giusta causa legale, non necessiterebbe dell'approvazione da parte del Tribunale).

Secondo un orientamento della giustizia amministrativa che pone l'accento sulla natura fiduciaria delle nomine dei rappresentanti degli enti locali nelle società partecipate, la suddetta norma andrebbe interpretata nel senso che "*il mutamento dell'assetto politico del comune comporta la decadenza automatica ex lege delle cariche sino ad allora coperte*" anche nelle società partecipate (così, in motivazione, T.A.R. Puglia - Lecce, 12 febbraio 2018, n.233; in termini, T.A.R. Trentino Alto Adige n. 131/2007; T.A.R. Marche n. 1171/2007; T.A.R. Lombardia n. 5147/2007; T.A.R. Veneto n. 2455/2009; Cons. St. n. 178/2005).

In particolare, secondo T.A.R. Trento n. 131/2007 cit., la circostanza che tali incarichi siano caratterizzati dalla fiduciarietà comporterebbe, per un verso, che il nominato rappresenterebbe, in relazione all'*officium* che è chiamato a svolgere, gli indirizzi politico-amministrativi di chi lo ha designato (esprimendo così un valore non più neutrale, ossia di mera rappresentanza, ma di vera e propria espansione all'esterno della volontà politica di maggioranza) e, per altro verso, che il mutamento degli organi elettivi, la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del consiglio comunale finirebbe per travolgere naturalmente tutte le nomine effettuate durante il mandato di





questi, in applicazione della regola di diritto comune, che esige non solo che i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario fra l'uno e l'altro: a tale principio generale non si sottrarrebbe la fattispecie della revoca dei sindaci giacché, pur non potendosi disconoscere la squisita natura tecnica dei compiti del collegio sindacale, nondimeno il controllo operato da quest'ultimo sulla gestione societaria sarebbe comunque caratterizzato da contenuti anche di carattere politico, che del resto giustificerebbero la nomina di uno dei revisori da parte dell'ente locale.

Tale lettura dell'art. 50 t.u.e.l. non pare condivisibile al Tribunale, alla luce dell'orientamento più recente della Corte Costituzionale - sempre più rigoroso e selettivo - in relazione al meccanismo dello *spoils system*.

È vero, infatti, che il Giudice delle leggi, vagliando alcune norme regionali che costituiscono manifestazione dello *spoils system*, ne ha ritenuto la compatibilità costituzionale - con specifico riguardo al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97, comma 2, Cost. - allorché detto sistema sia "riferito a soggetti che siano titolari di organi di vertice dell'amministrazione", i quali "debbono essere nominati intuitu personae, cioè sulla base di valutazioni personali coerenti all'indirizzo politico", nel senso della loro personale attitudine, al di là del possesso di requisiti di tipo professionale, "a conformare le loro scelte imprenditoriali all'indirizzo politico espresso dall'ente" (Corte Cost. n. 233 del 2006).

Tuttavia, di lì a poco, alla stregua degli stessi principi, la Consulta ha adottato una sempre più restrittiva nozione di soggetti "apicali", legittimamente sottoponibili a meccanismi di *spoils system*, visti quali figure rigorosamente collocate a contatto diretto ed immediato con gli organi di vertice dell'amministrazione.

Così, con la decisione n. 104 del 2007, la Corte ha valutato illegittime alcune norme della Regione Lazio, nella parte in cui prevedevano che i direttori generali delle Asl decadessero dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina, e ciò in ragione, appunto, del ravvisato difetto di un rapporto istituzionale diretto e immediato fra tali soggetti e l'organo politico.

In termini, Corte Cost. n. 34 del 2010, sempre con riferimento ai direttori generali delle Asl, ha escluso si trattasse di dirigenti apicali assoggettabili a meccanismi di *spoils system*, in considerazione del fatto che i rapporti fra i dirigenti in questione e l'organo politico sono mediati da strutture dipendenti dalla Giunta e che "essi non collaborano direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma ne devono garantire l'attuazione", di modo che non occorre, al fine dell'espletamento dei relativi compiti, la personale adesione del designato agli orientamenti





politici dell'organo nominante (di tenore analogo, Corte Cost. n. 269 del 2016).

Ancora più significativa ai fini che qui interessano la decisione n. 309 del 2008, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Lazio che prevedeva la decadenza automatica degli incarichi di componente del collegio sindacale delle aziende sanitarie locali, in ragione delle *“rilevanti esigenze di tutela della neutralità e imparzialità nell'esercizio della funzione”* da parte dei collegi sindacali delle *ex* ASL, ponendosi così, l'indicata norma regionale, *“in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.”*.

In particolare, secondo il Giudice delle leggi, *“nei confronti dei titolari di organi con funzioni di controllo, sussistono esigenze di neutralità e imparzialità perfino più marcate di quelle che hanno indotto questa Corte a dichiarare la illegittimità di meccanismi di decadenza automatica riferiti ad incarichi di funzioni dirigenziali”*, trattandosi di soggetti che *“non sono chiamati ad attuare programmi e a realizzare obiettivi definiti dall'organo politico regionale, ma svolgono, in posizione di neutralità, funzioni attinenti al controllo del rispetto della legge e della regolare tenuta della contabilità”*.

Ha precisato altresì la Corte costituzionale che *“in nessun caso, quindi, per i componenti di simili organi sono ravvisabili quelle particolari esigenze di “coesione” con l'organo politico, le quali - secondo la giurisprudenza di questa Corte - possono giustificare, per le sole posizioni dirigenziali apicali di diretta collaborazione, un rapporto fondato sull'intuitus personae (sentenza n. 233 del 2006). Tanto più gravi, pertanto, appaiono, con riferimento ai componenti di questi organi, la previsione di un meccanismo automatico di decadenza e la conseguente violazione del principio del giusto procedimento”*.

Orbene, se in base alla giurisprudenza costituzionale deve escludersi la legittimità di qualunque meccanismo di decadenza automatica dall'incarico dei membri del collegio sindacale all'interno degli enti pubblici, quali sono le AA.SS.PP., a maggior ragione deve ritenersi illegittimo detto meccanismo allorché operi nei confronti dei membri del collegio sindacale delle società per azioni - che hanno la veste di soggetto privato - ancorché partecipate da un ente pubblico locale.

Alla luce di siffatte considerazioni, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 50, comma 8, t.u.e.l. impone di escludere dal meccanismo di decadenza automatica ivi previsto le nomine dei membri del collegio sindacale demandate al Sindaco del Comune quale azionista della società partecipata.

Invero, seppur originata da una designazione fiduciaria (implicante un giudizio di affidabilità della persona prescelta), la nomina dei componenti del collegio sindacale da parte del rappresentante dell'ente





locale si distingue dalle nomine fiduciarie *tout court* in quanto riguarda un incarico per l'espletamento del quale il designato si spoglia, dopo la nomina, della sua veste fiduciaria, assumendo la connotazione di organo autonomo e neutrale. La funzione di controllo del collegio sindacale impedisce che vi sia un condizionamento politico nello svolgimento dell'incarico.

Il semplice giudizio preventivo di affidabilità del designato compiuto nella fase genetica della sua scelta non comporta, in assenza di vincoli di indirizzo nell'esercizio delle funzioni, che la nomina del componente del collegio sindacale da parte del rappresentante dell'ente locale sia qualificabile in termini di "nomina fiduciaria".

Nel caso dei sindaci, quindi, la nomina è fiduciaria nel senso minimale di nomina che avviene *intuitu personae* (Trib. Palermo 13.02.2013 cit.), ma la fiduciarità si esaurisce nel momento della individuazione del soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione (Cons. St. 15 febbraio 2017, n. 677). Proprio in ragione di ciò è stato affermato che *"E' principio immanente in tema di cariche elettive dei revisori dei conti degli enti locali quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto una volta perfezionata la nomina"* (Cons. St. 8 agosto 2008, n. 3915).

Sulla scorta di tali principi, pianamente applicabili alla fattispecie in esame, è illegittimo il provvedimento di revoca adottato nei confronti dell'attore dall'incarico di Presidente del Collegio Sindacale della Lamezia S.p.a.

3.3. Occorre, infine, mettere in luce un ulteriore profilo di illegittimità della suddetta revoca, che riguarda il soggetto da cui essa promana.

Come già ricordato, la revoca è stata adottata dalla Commissione straordinaria nominata con D.P.R. del 24 novembre 2017 per la durata di diciotto mesi, a seguito dello scioglimento del Comune di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 143 t.u.e.l.

Secondo la difesa specifica sul punto del Comune convenuto, *"la Commissione Straordinaria non ha inteso in alcun modo disapprovare e, quindi, censurare il comportamento dell'attore in qualità di sindaco della predetta società, ma si è limitata a disporre la sopravvenuta decadenza dall'incarico per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, come peraltro imposto dal combinato disposto degli artt. 50, co. 8 e 9, e 143 del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali)"*.

La questione che occorre porsi è, dunque, se i Commissari straordinari siano muniti di autonoma legittimazione attiva a revocare quelli in carica e a nominare i propri rappresentanti in seno agli Enti la cui gestione è stata loro attribuita.

Il Tribunale ritiene di dare al quesito risposta negativa.





Mette conto osservare che la preminente finalità della Commissione straordinaria risulta agevolmente individuabile nel ripristino della legalità, verosimilmente compromessa o gravemente pregiudicata dai condizionamenti della criminalità organizzata che hanno determinato lo scioglimento del consiglio comunale. L'anzidetta esigenza risulta realizzata mediante l'affidamento ad un organo composto da persone estranee all'ambiente inquinato, nonché dotate di significativa professionalità e di comprovata rettitudine, della provvisoria e straordinaria gestione dell'amministrazione in vista della regolare ripresa del funzionamento dell'ente.

Ne consegue che la Commissione straordinaria, al precipuo fine di eliminare tutte le irregolarità riscontrate nell'operato della precedente amministrazione e presuntivamente riconducibili alle già accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente, può (*rectius*, deve) adottare tutti quei provvedimenti ritenuti funzionalmente idonei allo scopo di ricostituire un esercizio regolare e trasparente delle potestà comunali.

Appare, di conseguenza, coerente con le segnalate esigenze la previsione di cui al comma 4 dell'art. 145 t.u.e.l., secondo cui la Commissione straordinaria procede, nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari disponendo finanche d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

A riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la citata disposizione deve essere intesa in senso ampio per ambito e portata, proprio per consentire di recidere in radice anche il mero rischio di ulteriori tentativi di infiltrazione e condizionamento malavitoso: deve quindi essere sciolta una società mista comunale costituita per l'affidamento del servizio di nettezza urbana, laddove siano state accertate, e debitamente motivate, infiltrazioni di stampo mafioso, essendo irrilevante la circostanza per cui la società mista è stata l'oggetto, e non il soggetto, degli illeciti perpetrati (T.A.R. Campania - Napoli, 29 gennaio 2004, n. 917).

Quindi, interpretando estensivamente la suddetta disposizione, è fuori discussione che la Commissione straordinaria possa revocare i componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica quando lo scioglimento è stato disposto anche con riferimento a tentativi di infiltrazioni di stampo mafioso che hanno riguardato la medesima società partecipata.





Non pare, invece, che una revoca siffatta possa essere adottata per il solo fatto dell'intervenuto scioglimento dell'ente comunale.

L'art. 143, comma 4, ultimo periodo, t.u.e.l. dispone: *“Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti”*.

Il comma 6 della citata disposizione prosegue, poi, stabilendo: *“A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento”*.

Reputa il Collegio che le suddette disposizioni debbano essere interpretate restrittivamente, non potendosi estendere la decadenza automatica di cui sopra oltre gli incarichi espressamente menzionati e fino a ricomprendere anche *“i rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”* di cui all'art. 50, comma 8, t.u.e.l.

Dunque, non può la Commissione applicare in suo favore - nel senso dell'attribuzione a sé di un potere - una disposizione che ha lo scopo di attribuire invece, esclusivamente, al Sindaco o al Presidente della Provincia (eletti), nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio, il potere di scegliere i propri rappresentanti in seno ad organismi ed Enti nei quali l'Ente deve essere rappresentato (in senso analogo, con riferimento all'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 39 L.142/90, cfr. T.A.R. Puglia - Bari, 25 gennaio 2001, n. 348).

4. Accertata l'illegittimità della revoca operata nei confronti dell'odierno attore e passando all'esame delle conseguenze dell'affermata illegittimità, va osservato che l'unica forma di tutela offerta dall'ordinamento è quella risarcitoria.

Non vi è alcuna norma, infatti, che preveda la reintegra del sindaco revocato senza giusta causa, reintegra già esclusa per gli amministratori, per i quali l'art. 2383, comma 3, c.c. prevede solo il diritto al risarcimento dei danni ove il giudice ritenga che la revoca non sia sorretta da giusta causa.

Conseguentemente, per il principio normativo di uguaglianza di diritti tra amministratori e sindaci di designazione pubblica e membri di nomina assembleare ex art. 2449, 2° comma, c.c., va escluso che possa farsi





valere la pretesa alla reintegrazione conseguente al sindacato sulla illegittimità del provvedimento di revoca.

Peraltro, la reintegrazione non sarebbe comunque possibile nella fattispecie concreta, dato che nelle more della presente decisione il mandato del dott. Polopoli quale Presidente del Collegio Sindacale della Lamezia S.p.a. si è comunque concluso (essendo la scadenza naturale prevista per la data di approvazione del bilancio al 31.12.2019).

5. La domanda risarcitoria del Polopoli deve, invece, ritenersi parzialmente fondata.

5.1. Sotto il profilo patrimoniale, l'area del danno risarcibile è quella descritta dall'art. 1223 c.c., relativa al lucro cessante, che però non può essere, *sic et simpliciter*, liquidato nel complessivo ammontare dei compensi che il Polopoli avrebbe presumibilmente percepito fino alla naturale scadenza del suo incarico.

Va infatti considerato che, per effetto dell'illegittima revoca del predetto incarico, il Polopoli ha sì perso il diritto a percepire tali compensi, ma ha altresì visto estinguersi gli obblighi inerenti all'incarico da lui ricoperto.

Il danno da lucro cessante da lui patito va, dunque, necessariamente liquidato sulla base di parametri equitativi, tenendo sì presente il complessivo ammontare dei compensi che egli avrebbe presumibilmente ogni mese percepito fino alla naturale scadenza del suo incarico, da considerare al lordo delle ritenute fiscali che sarebbero state operate, ma tenendo conto anche dei correlativi vantaggi patrimoniali in termini di risparmi di spese e di energie lavorative, che - essendo impossibile una loro precisa quantificazione monetaria - possono essere approssimativamente valorizzati detraendo dal predetto ammontare una percentuale del 35% (in termini, Corte d'App. Napoli, 27 gennaio 2011, n. 165).

La necessità di una liquidazione in via equitativa del danno risarcibile, parametrata - ma non coincidente - all'ammontare degli emolumenti non percepiti fino alla scadenza dell'incarico, è affermata altresì dall'orientamento in materia del Tribunale di Milano (sentenze del 14 febbraio 2004 e del 22 marzo 2007, secondo cui *“il risarcimento conseguente alla revoca senza giusta causa si parametrava normalmente, in via equitativa, all'emolumento che la parte avrebbe conseguito per la prestazione gestoria nell'arco di sei mesi, quale lasso di tempo ragionevolmente idoneo a consentire all'amministratore revocato di reperire nuovi incarichi comportanti analoghe prestazioni ed analoghi compensi, a meno che il mandato non scada in epoca anteriore”*).

Tanto premesso, l'art. 37, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia 2 settembre 2010, prevede che *“Al professionista che svolge le funzioni di sindaco di società (...) spettano onorari specifici per:*





- a) le attività di cui agli articoli 2403, primo comma, e 2404 del codice civile;
- b) la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società;
- c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio (...)"

La richiamata disposizione normativa, al secondo e terzo comma, stabilisce che gli onorari del professionista che svolge le funzioni di sindaco di società sono commisurati, con riferimento alle attività di vigilanza di cui all'art. 2403 c.c. e alle riunioni periodiche previste dall'art. 2404 del codice civile, all'“*ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell'esercizio in cui sono svolte le riunioni periodiche*”, mentre con riferimento all'attività di redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, sono commisurati “*al maggiore ammontare tra l'importo complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d'esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto*”.

Qualora il professionista abbia la carica di presidente del collegio sindacale - come nel caso dell'odierno attore - i predetti compensi sono maggiorati del 50% (art. 37, comma 5 del D.M. citato).

Inoltre, con riferimento alla partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, nel verbale di assemblea della Lamezia del 30.06.2017 (al punto 2) [v. allegato a) alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice] era stato riconosciuto ai componenti del Collegio sindacale un gettone di presenza lordo di € 100,00 per l'intervento a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

A seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., sono stati versati in atti dalla società convenuta i verbali assembleari degli anni 2018 e 2019, da cui risulta la partecipazione a ciascuna seduta dell'odierno attore.

Con riferimento alle attività di vigilanza e di revisione legale dei conti di cui all'art. 2403 c.c., alle riunioni periodiche del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2404 c.c., nonché con riferimento all'attività di redazione della relazione al bilancio d'esercizio, si osserva che non è contestato, oltre a risultare documentalmente dai bilanci della Lamezia relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019 [rispettivamente allegati a), b), e c) alle note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 13.12.2022] – che il Collegio reputa utilizzabili avendo l'attore dichiarato, senza essere smentito dalla società convenuta, che “*essi sono*





soltanto in tempi recenti divenuti liberamente consultabili attraverso l'accesso alla piattaforma web della Camera di Commercio – che il compenso complessivo corrisposto al collegio sindacale subentrato a quello presieduto dal dott. Polopoli è stato pari a:

- € 54.275,00 per l'anno 2017 (vedasi pag. 53 del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio 2017);
- € 48.015,00 per l'anno 2018 (vedasi pag. 47 del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio 2018);
- € 47.121,00 per l'anno 2019 (vedasi pag. 51 del fascicolo relativo al bilancio d'esercizio 2019).

Evidentemente tali compensi sarebbero stati percepiti dal dott. Polopoli e dagli altri componenti il collegio sindacale da lui presieduto se non fossero stati anzitempo illegittimamente revocati dalle loro cariche.

Tenendo conto dei suddetti dati, oltre che della documentazione versata in atti dalla convenuta Lamezia in ottemperanza all'ordine di esibizione impartitole in corso di causa, l'attore ha calcolato i compensi che gli sarebbero spettati come da prospetto che segue:

A) COMPENSI ANNO 2017

Compensi ex art. 37 lett. b) D.M. Giustizia 2 settembre 2010	€ 3.084,99
Maggiorazione presidente	€ 1.542,50
Sub totale A)	€ 4.627,49

B) COMPENSI ANNO 2018

Gettoni presenza CDA	€ 100,00x1	€ 100,00
Gettoni presenza Assemblea soci	€ 100,00x2	€ 200,00
Compensi ex art. 37 lett. a) D.M. Giustizia 2 settembre 2010		€ 3.292,26
Maggiorazione presidente		€ 1.646,13
Compensi ex art. 37 lett. b) D.M. Giustizia 2 settembre 2010		€ 3.084,99
Maggiorazione presidente		€ 1.542,50
Attività di revisione		€ 4.938,40
Sub totale B)		€ 14.804,28

C) COMPENSI ANNO 2019

Gettoni presenza CDA	€ 100,00x1	€ 100,00
Gettoni presenza Assemblea soci	€ 100,00x1	€ 100,00
Compensi ex art. 37 lett. a) D.M. Giustizia 2 settembre 2010		€ 3.292,26
Maggiorazione presidente		€ 1.646,13
Compensi ex art. 37 lett. b) D.M. Giustizia 2 settembre 2010		€ 3.084,99
Maggiorazione presidente		€ 1.542,50
Attività di revisione		€ 4.938,40
Sub totale C)		€ 14.704,28

TOTALE COMPLESSIVO [A+B+C] € 34.136,05

Senonché, il danno può essere in definitiva liquidato in Euro 22.188,43 (corrispondente al 65% della predetta somma di Euro 34.136,05), oltre, trattandosi di debito risarcitorio e quindi di valore, rivalutazione





monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 27.12.2017 fino all'effettivo saldo.

5.2. Nulla invece può essere liquidato in favore del Polopoli a titolo di danni all'immagine.

La revoca senza giusta causa del sindaco dalla carica, mentre comporta il ristoro per la perdita dei residui compensi, non necessariamente produce altro tipo di danno.

Ai fini di una responsabilità per danni ulteriori, occorre un *quid pluris* rispetto alla mera mancanza di giusta causa: il preteso pregiudizio per lesioni reputazionali deve essere specificamente allegato e dimostrato dal sindaco (Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037).

Il danno alla reputazione deve essere, insomma, provato di volta in volta quale conseguenza diretta e immediata della revoca.

L'attore ha, invero, dedotto che il danno non patrimoniale si sostanzia nella lesione che la sua immagine personale e professionale ha subito a cagione del fatto che la sua revoca è avvenuta consequenzialmente allo scioglimento del Consiglio comunale lametino per infiltrazioni mafiose.

Al riguardo, ha allegato che alla notizia del commissariamento della città di Lamezia Terme è stata data ampia risonanza mediatica dalle principali testate giornalistiche regionali e nazionali e che le revoche dei vertici della Lamezia

S.p.a. - compresa la sua -, *«per via della loro tempistica e considerato che hanno riguardato gli organi di una società di cui il Comune di Lamezia Terme è il principale azionista, si prestano ad essere interpretate quali iniziative messe in campo dalla Commissione Straordinaria “al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico” derivanti “dalla situazione di inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale” e dunque per “assicurare il risanamento dell'ente locale”», sicché «agli occhi dell'opinione pubblica la persona del dottor Polopoli si è trovata in qualche modo accostata alle gravi vicende che hanno condotto al commissariamento del comune lametino».*

Tuttavia, non avendo egli in alcun modo dimostrato né chiesto di dimostrare che, come da lui allegato, la notizia della revoca del suo incarico abbia avuto una diffusione esorbitante dalla platea degli organi della società da lui amministrata, la relativa domanda non può essere accolta.

Peraltro, parte attrice non ha espressamente reiterato detta specifica domanda di risarcimento in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, insistendo solamente sulla condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali.

6. In ultimo, occorre chiarire su chi debba gravare la condanna al risarcimento del danno patrimoniale come sopra liquidato, essendo la questione controversa tra le parti.





Sul punto, in virtù dell'inquadramento privatistico delle società pubbliche di cui si è fin qui discusso, è ormai del tutto superata l'impostazione secondo cui, in caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore o del sindaco effettuata dall'ente che lo ha nominato, e cioè per l'ipotesi ex art. 2449, 2° c., c.c., la società non può essere chiamata a risarcire un danno per un atto che non ha compiuto e che è il frutto dell'esercizio del potere amministrativo discrezionale dell'ente (Cass. 15 luglio 1982, n. 4139).

Appare ormai assodato, invece, che, essendo la facoltà di nomina e revoca di cui all'art. 2449 c.c. conferita al socio pubblico dallo statuto, cioè da un atto fondamentale di natura negoziale, il relativo potere è esercitato dall'ente pubblico non a titolo proprio, ma surrogandosi all'assemblea, sì che, una volta che si sia proceduto alla nomina, in capo agli amministratori e sindaci nominati si instaura un rapporto di mandato solo con la società, unico soggetto tenuto a rispondere dell'eventuale obbligazione risarcitoria derivante dall'illegittimità del provvedimento medesimo (Trib. Milano 10 febbraio 2014; Trib. Belluno 9 novembre 2017; Cass., S.U. n. 16335/2019 cit.).

7. Quanto alla regolazione delle spese di lite, esse si pongono a carico della Lamezia S.p.a., nei rapporti processuali tra quest'ultima e l'attore, mentre si reputa equo compensarle nei rapporti tra la predetta società e il Comune di Lamezia Terme, tenuto conto del rapporto di mandato esistente tra l'ente locale e la società partecipata e del fatto che la revoca illegittima è stata adottata da un sostituto temporaneo degli organi politici istituzionali dell'ente locale.

Ai fini della liquidazione delle spese, si applica il D.M. n. 147 del 2022, tenendo conto del valore della causa determinato sulla base del criterio del *decisum* (applicando così lo scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e riconoscendo i valori medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, liquidata al minimo essendosi l'attività istruttoria espletata limitata all'emanazione di un ordine di esibizione documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1) in accoglimento dell'azione proposta da Polopoli Smeraldo, accerta e dichiara illegittima la revoca dall'incarico di Presidente del Collegio Sindacale della Lamezia S.p.a. adottata nei suoi confronti con decreto n. 12 del 27.12.2017 dalla Commissione straordinaria nominata ex art. 144 t.u.e.l. in conseguenza dello scioglimento del Comune di Lamezia Terme;





2) per l'effetto, condanna la Lamezia S.p.a. al risarcimento nei confronti dell'attore del solo danno patrimoniale, liquidato in € 22.188,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come indicato in motivazione;

3) condanna la Lamezia S.p.a. alla rifusione in favore di Polopoli Smeraldo delle spese di lite, liquidate in € 1.074,13 per spese ed in € 6.713,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, distratte in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;

4) compensa le spese di lite tra la Lamezia S.p.a. e il Comune di Lamezia Terme.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.

Il Giudice est.

dott.ssa Carmen Ranieli

Il Presidente

dott.ssa Maria Concetta Belcastro

